

## **TI\_GERICHTE 16.1997.15 vom 18. Juli 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-07-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1997.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.15)

FR: TI\_GERICHTE 16.1997.15 du 18 juillet 1997

IT: TI\_GERICHTE 16.1997.15 del 18 luglio 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Con istanza 19 gennaio 1994 la \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_, datrice di lavoro di \_\_\_\_\_, al fine di ottenere la restituzione di fr. 3'020.35, importo ridotto in sede di conclusioni a fr. 2'910.55 e pari alle indennità di disoccupazione versate alla lavoratrice per il periodo dal 22 luglio 1993 -data del suo licenziamento in tronco- sino al 31 agosto 1993 -data di inizio di una nuova attività lavorativa. L'istante, ritenendo ingiustificato il licenziamento in tronco della lavoratrice, ha chiesto la restituzione dell'importo anticipato in virtù della cessione legale di cui all'art. 29 cpv. 2 LADI. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo il benfondato del licenziamento in tronco di \_\_\_\_\_ per aver ospitato nella camera da lei occupata presso l'esercizio pubblico dove prestava la sua attività lavorativa, una persona sprovvista del permesso di soggiorno e per di più ricercata dalla polizia per frode dello scotto.

#### **E. 2**

Con il querelato giudizio il primo giudice, richiamati gli atti istruttori della parallela causa (inc. n. CL 94.64) che oppone la convenuta a \_\_\_\_\_ e dai quali è emerso che il licenziamento in tronco di quest'ultima non era giustificato, ha concluso all'accoglimento dell'istanza ordinando alla convenuta la restituzione all'istante dell'importo di fr. 2'910.55, peraltro rimasto incontestato, e pari a quanto anticipato alla dipendente a titolo di indennità di disoccupazione.

#### **E. 3**

Con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, \_\_\_\_\_ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di non aver ritenuto provati gli estremi del licenziamento in tronco della lavoratrice, donde l'infondatezza della pretesa di parte istante. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

#### **E. 4**

Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un

principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo ( DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

#### **E. 5**

L'istante è legittimata a promuovere la presente azione in virtù dell'art. 29 cpv. 2 LADI secondo il quale, con il pagamento delle prestazioni al lavoratore le pretese di quest'ultimo nei confronti del suo datore di lavoro passano alla cassa, che è legittimata a rivendicarle direttamente nei confronti del datore di lavoro ( ZBJV 1991, pag. 301 segg.; SJ 1987 pag. 558)

#### **E. 6**

Per quanto attiene ai motivi di ricorso, la ricorrente si limita a riproporre in questa sede le proprie argomentazioni a sostegno del licenziamento in tronco di \_\_\_\_\_. Orbene, a prescindere dalla ricevibilità della censura, non bastando ai fini della motivazione di un ricorso per cassazione il solo fatto di proporre una versione dei fatti più favorevole rispetto a quella fatta propria dal primo giudice, le conclusioni cui è giunto il pretore non sono arbitrarie. Infatti, come risulta dalla parallela causa richiamata dalle parti e congiunta per l'istruttoria a quella che ci occupa (inc. n. CL 94.64), la datrice di lavoro qui convenuta non è riuscita a sostanziare l'esistenza di motivi gravi tali da giustificare la misura dalla stessa adottata nei confronti della sua dipendente \_\_\_\_\_. Non sussistendo gli estremi per il licenziamento in tronco, l'istante ha quindi diritto alla restituzione delle prestazioni da lei erogate, spettando alla datrice di lavoro l'obbligo di retribuire la lavoratrice per il periodo controverso.

#### **E. 7**

Alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, pronuncia: 1. Il ricorso 18 febbraio 1997 di \_\_\_\_\_ è respinto. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La  
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.